

LA VITA INDIPENDENTE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ

LINEA GUIDA

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il cambio di paradigma introdotto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con Legge n. 18 del 3 marzo 2009 ed i cui principi sono stati recepiti dalla Regione Umbria con DGR n. 876 del 26/07/2011) pone la Vita Indipendente e la libertà di scelta in stretta connessione con l'inclusione delle persone con disabilità nella società. In particolare, l'art. 19 della Convenzione ONU (*"Vita Indipendente ed inclusione nella società"*) prevede che gli Stati membri riconoscano il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e adottino misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società (*community*).

L'eguaglianza presuppone l'eliminazione della discriminazione sulla base della disabilità, che l'art. 2 della Convenzione ONU sopra citata definisce come *"qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo"*. Nella linea di intervento tre del Programma di Azione Biennale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 (G.U. n. 303 del 28/12/2013), si afferma che gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di mantenersi attraverso un lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità.

L'art. 19 della Convenzione ONU afferma in modo esplicito che le persone con disabilità devono avere *"la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione"* garantendo quindi *"l'accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione"*. Si evidenzia che l'attuazione di tale articolo non può risolversi nei contributi indiretti ai progetti di *Vita Indipendente*, le varie forme di assistenza indiretta debbono intendersi come una delle possibili risposte ai bisogni delle persone con disabilità ma non liberano gli Stati dall'obbligo di adattare i servizi e le strutture sociali alle esigenze di tutti, nell'ottica di una piena e reale inclusione. Per cui occorre che *"i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni."*, art. 19 lett. c). Il supporto ad un progetto per la *Vita Indipendente* non è, quindi, di per sé sufficiente ad *"assolvere gli obblighi"* nei confronti di una persona né può escluderla dall'accesso ad altri servizi che la collettività offre.

La Legge quadro 328/2000, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'art.14 introduce il concetto della presa in carico globale e personalizzata della persona con disabilità da parte delle Istituzioni pubbliche, andando ulteriormente a delineare il ricorso all'assistenza indiretta come *"uno degli strumenti"* atti a garantire l'esigibilità dei diritti e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità. Nel quadro normativo del nostro paese l'assistenza indiretta viene quindi descritta e prevista come uno degli strumenti disponibili e da promuovere al fine di garantire il benessere delle persone con disabilità, la cui realizzazione trascende dal solo accesso a predefinite e standardizzate prestazioni.

La Legge 21 maggio 1998, n. 162, nel modificare la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha, a suo tempo, introdotto nell'ordinamento italiano un primo espresso riferimento al diritto alla *Vita Indipendente* delle persone con disabilità. Le Regioni hanno facoltà di *“disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una Vita Indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”*. La stessa norma prevede, inoltre, la programmazione di *“interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità (...) mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, (...) e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati.”*.

2. IL PROGRAMMA DI AZIONE BIENNALE PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E LA INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Estratto dalla Linea di Intervento 3 del primo Programma di Azione Biennale 2013:

- *“Vengono assunti come principi guida quelli espressi dall’art. 19 della Convenzione ONU, superando e/o integrando la normativa vigente, con particolare attenzione:*
 - a) *al contrasto delle situazioni segreganti e delle sistemazioni non rispondenti alle scelte o alla volontà delle persone;*
 - b) *alla verifica che i servizi e le strutture sociali destinati a tutta la popolazione siano messi a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattati ai loro bisogni;*
- *Vengono assunti come criteri per l’attivazione, l’accesso e la modulazione dei servizi e delle prestazioni quelli connessi al riconoscimento/valutazione della condizione di disabilità intesa come rischio o costanza di esclusione sociale e di assenza di pari opportunità, con attenzione aggiuntiva alla necessità di sostegno intensivo nelle situazioni in cui questo venga richiesto;*
- *Vengono definiti gli standard e i criteri minimi per l’autorizzazione, funzionamento, riconoscimento, accreditamento dei servizi per la promozione della Vita Indipendente operanti in forma pubblica o privata nel territorio. Precondizione degli standard è la garanzia della “partecipazione alla vita comunitaria da parte della persona disabile” nell’erogazione di prestazioni e servizi;*
- *Nella promozione della Vita Indipendente, intesa come facoltà di compiere autonomamente le proprie scelte e gestire direttamente la propria esistenza, si adottano progetti individualizzati che possono riguardare vari aspetti della quotidianità e investire diversi ambiti (istruzione, lavoro, salute, mobilità personale, accesso alla cultura). Nell’elaborazione dei progetti individualizzati è strettamente necessario il coinvolgimento diretto della persona, con attenzione adeguata nel caso in cui questa non sia in grado di autodeterminarsi;*
- *Viene garantita, in coerenza con la linea 4 del Programma di Azione Biennale, una corretta informazione sul funzionamento dei servizi e sulle forme di tutela. In tal senso vanno promossi processi formativi in favore delle persone disabili e dei loro familiari per l’accrescimento della consapevolezza (empowerment) rispetto alle proprie scelte;*
- *Viene favorito il generale processo di deistituzionalizzazione, da un lato, dall’altro, e lo sviluppo di progetti di “abitare in autonomia” che coinvolgono piccoli gruppi di persone (come nel caso delle diverse esperienze funzionanti in Italia per persone con problemi intellettivi). Vengono predisposte*

forme di intervento propedeutico all'abitare in autonomia che prevedono budget di spesa decrescenti in relazione al crescere delle competenze e delle abilità delle persone nel gestire la propria vita relazionale e quotidiana e all'attivazione di progetti integrati (abitare, lavoro e socialità) per garantire durata all'esperienza di autonomia;

- *Nel supporto alla domiciliarità e alla residenzialità si assume come criterio regolatore che le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;*
- *Coerentemente con la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale alla persona con disabilità, riferiti ai principali diritti indicati dalla Convenzione ONU, e organizzati anche tenendo conto delle indicazioni già formulate dalla Legge 328/2000 all'art. 24 che distingue tra almeno tre tipologie: benefici orientati al sostegno del reddito, interventi assistenziali e interventi volti a facilitare i processi di inclusione, le formule allocative devono prevedere un aumento percentuale delle risorse destinate ai processi di inclusione sociale che costituiscono lo strumento principale per assicurare dignità alla persona e rendere maggiormente efficace ed efficiente la spesa;*
- *Al riguardo, per la parte di benefici e servizi orientati specificamente ai processi di inclusione sociale viene rafforzato il diritto del cittadino con disabilità e il dovere del sistema sociosanitario di elaborare in accordo e condivisione una progettazione personalizzata (art. 14/328) e la definizione di un budget integrato di progetto anche con previsione di investimenti decrescenti in funzione degli obiettivi raggiunti e consolidati, e una chiara identificazione delle responsabilità di realizzazione e monitoraggio (case management) degli interventi. Le norme garantiranno la libertà di scelta dei servizi accreditati attivabili a fronte del progetto e la possibilità di forme di finanziamento diretto alla persona [...].”*

Ai fini del presente documento si adottano le seguenti definizioni:

- a) Le “**persone con disabilità**” sono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri (art. 1, Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità - CRPD). Nel riconoscimento della disabilità trovano evidenza le eventuali maggiori intensità di sostegno.
- b) Per “**discriminazione fondata sulla disabilità**” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità, che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare - in modo diretto, indiretto o omissivo - il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole (art. 2, CRPD).
- c) Per “**segregazione**” si intende ogni situazione in cui alle persone con disabilità e ai loro familiari sia preclusa la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere o siano costrette in una particolare sistemazione o situazione di isolamento (rif. art. 19 lettera a), CRPD).
- d) Per “**Vita Indipendente**” si intende il pieno godimento del diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta e partecipazione delle altre persone. Tale diritto è garantito favorendo l'accesso ad una serie di servizi a domicilio e non e ad altri sostegni, compresa l'assistenza personale, anche autogestita, necessari per consentire alle persone con disabilità di vivere incluse nella società e impedire che siano isolate o vittime di segregazione; ciò comporta che servizi e strutture destinati a tutta la popolazione siano messi a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattati alle loro specificità (rif. art. 19, CRPD).

- e) Per “**progetto personale**” si intende un’azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto per la vita della persona con disabilità e la sua inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, aspirazioni, oltre che da una valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia.
- f) Per “**progetto per la Vita Indipendente**” si intende un progetto personale in cui prevalga la redazione diretta della persona con disabilità che lo richiede, o di chi la rappresenta, l’autogestione dell’assistenza personale, con la finalità di attuare le proprie scelte di vita nel perseguimento della massima autonomia e inclusione;
- g) In moltissimi casi l’assistente personale rappresenta l’ausilio principale per la fuoriuscita da una condizione di subalternità dalla segregazione istituzionale o domestica;
- h) Per “**budget di progetto**” si intende la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a restituire ad una persona, attraverso un progetto personale globale, un funzionamento sociale adeguato, alla cui elaborazione partecipano principalmente la persona con disabilità stessa, la sua famiglia e la sua comunità, ottimizzando l’uso delle risorse diffuse in una logica non prestazionale e frammentata.
- i) per “**assistenza indiretta**” si intende l’erogazione alla persona di trasferimenti economici in sostituzione o integrazione di servizi o prestazioni di norma assicurati da enti pubblici in modalità diretta, anche convenzionata o accreditata;
- j) per “**assistenza personale autogestita**” si intende una forma organizzativa di assistenza gestita, secondo il principio dell’autodeterminazione, direttamente dalla persona, o da chi la rappresenta, che sceglie l’assistente personale e ne coordina l’attività sotto la propria responsabilità e per le proprie esigenze, contrattualizzando la prestazione nelle forme previste dalla legge; essa può essere sostenuta da specifici trasferimenti economici erogati dall’ente pubblico;
- k) per “**consulenza alla pari**” si intende una relazione di aiuto tra persone che si trovino nella medesima situazione di vita, ad esempio la condizione di disabilità; il consulente, forte di una maggiore esperienza nella soluzione di situazioni specifiche, svolge una funzione di modello di ruolo, contribuendo alla maggiore consapevolezza della persona e alla promozione nella stessa di empowerment; tale dinamica tra pari non esclude la possibilità di ricorrere anche alla collaborazione e al supporto di figure professionali;
- l) per “**sostegni per l’abitare**” si intendono le misure, gli interventi, le modalità organizzative che concorrano al dignitoso permanere presso il proprio domicilio, o alla realizzazione del proprio progetto di vita all’esterno della famiglia di origine, o a percorsi di deistituzionalizzazione;
- m) per “**servizi per l’abitare**” si intendono le modalità organizzative che garantiscono soluzioni abitative e di supporto alla persona alternativi alla permanenza presso il domicilio originale o familiare.

Ai fini della presente Linea guida, facendo riferimento all’AZIONE 4 del secondo Programma d’azione biennale “*Rafforzamento ed efficacia di modelli di assistenza personale autogestita*” e acquisiti i contributi delle Federazioni nazionali, si ritiene di evidenziare altresì che:

- la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ha ampliato il diritto ad una reale e concreta inclusione sociale che, nello specifico della vita indipendente, non può esaurirsi con il solo

soddisfacimento dei bisogni assistenziali nonché del diritto allo studio, al lavoro, alla mobilità, etc. ma necessita dell'attivazione di una serie di servizi e strumenti pensati e realizzati sulle specificità della persona che ne garantiscano l'effettiva esigibilità.

Ai fini della presente Linea guida, acquisiti i contributi delle Associazioni nazionali, si ritiene di evidenziare, altresì, che:

- L' **“assistenza personale”** rappresenta lo “strumento” essenziale alla base di un progetto di vita per molte persone con disabilità grave. L'assistente personale aiuta in quelle attività che l'utente del servizio avrebbe fatto da sé qualora non avesse avuto una disabilità. L'assistente personale è il più importante ausilio di cui le persone con disabilità necessitano per la loro libertà e per uscire dalla condizione di subalternità. In moltissimi casi rappresenta la condizione senza la quale è impossibile parlare di uguali diritti e di autodeterminazione e grazie alla quale istituti, luoghi speciali e segregazione domestica potrebbero essere evitati. Si parla infatti di persone preparate a rispettare i principi della Vita Indipendente, tutelate da regolari contratti, assunte in forma diretta dalle persone con disabilità, istruite dalle stesse persone con disabilità a svolgere le funzioni con esse pattuite. Soltanto rispettando queste indicazioni è possibile organizzare l'assistenza personale in modo da consentire la massima libertà di scelta, e quindi rendere possibile a chi utilizzi questi servizi il poter scegliere: “da chi farsi aiutare, come farsi aiutare, quando farsi aiutare.”

3. LA PRIMA FASE, GIA' AVVIATA, DI SPERIMENTAZIONE

In coerenza con i principi sanciti dalla Convenzione ONU, la programmazione regionale e quella locale prevedono azioni tese a sviluppare strategie che consentano di **garantire quanto più possibile la condizione di indipendenza attraverso percorsi di abilitazione e di empowerment della persona con disabilità, interventi di welfare di comunità e l'adattamento dei servizi e delle strutture sociali**, anche grazie allo sviluppo di un partenariato territoriale in grado di valorizzare il ruolo e l'impegno delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e del terzo settore nelle diverse realtà, in grado di esprimere specifiche esperienze e competenze con riferimento allo svolgimento di azioni di capacitazione, tanto della persona con disabilità quanto del contesto di riferimento.

La prima progettualità avviata nella Zona sociale di cui Terni è Comune capofila era mirata alla ulteriore qualificazione delle azioni già sviluppate in tale contesto territoriale, mentre con la seconda, la terza e la quarta progettualità la sperimentazione è stata estesa ad altre Zone sociali. Con le presenti Linee guida si definiscono due obiettivi di sistema considerati decisivi rispetto all'accrescimento di opportunità attraverso progetti personali di *Vita Indipendente*:

- a) offrire supporti specifici ed innovativi implementando nella rete dei servizi la “consulenza alla pari” (*peer counseling*) o altre forme di sostegno, per promuovere la *Vita Indipendente* ed orientare persone ai pubblici servizi, tale supporto è previsto sia nella definizione dei progetti personali e nell'utilizzo delle procedure, che nel perseguimento dei propri obiettivi, garantendo, nel contempo, sostegno, laddove richiesto, nel fronteggiare gli aspetti più pratici dell'assistenza personale autogestita;
- b) rafforzare le opportunità di disporre di supporti personalizzati sia di carattere informativo che consulenziale, nonché di percorsi abilitativi anche in termini di specifiche esperienze propedeutiche alla Vita Indipendente, rivolti alle persone con disabilità ed ai loro familiari (consapevolezza delle scelte da compiere, scelta dell'assistente personale, adozione di soluzioni assistive appropriate e sostenibili, ecc. ...).

Tre sono gli assi portanti delle sperimentazioni in corso e che vengono confermati dalle presenti Linee guida:

- 1) **L'empowerment della rete dei servizi** ancorata ad un modello di presa in carico globale, intesa come un insieme integrato di misure, sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione, definito con la diretta partecipazione sua o di chi la rappresenta, previa valutazione della specifica situazione in termini di funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, aspirazioni, oltre che del contesto ambientale nella sua accezione più ampia (PdA linea intervento 2 PA - az. 5). La valutazione multidimensionale è alla base della definizione degli interventi più appropriati per la realizzazione dei progetti di intervento per la Vita Indipendente e in tale direzione potrà essere necessario potenziare le capacità operative degli uffici di cittadinanza. A tale fine le zone sociali, sulla base delle disposizioni di cui alla presente linea guida, provvederanno ad acquisire il servizio prestato dalle persone con disabilità interessate a svolgere funzioni capacitanti ed inclusive non a natura sanitaria e dotate dei necessari requisiti minimi di attitudine e competenza, nel rispetto delle normative vigenti. Contestualmente verranno definiti principi, strumenti ed articolazioni organizzative volti a rendere attuabile, verificabile ed esigibile nel contesto locale il progetto personalizzato volto a perseguire una Vita Indipendente, in ottemperanza a quanto disposto dalle presenti Linee guida. Al fine di agevolare e sostenere le persone con disabilità nell'accesso all'informazione e nella costruzione e realizzazione del proprio progetto per la *Vita Indipendente*, andranno, pertanto, rafforzati, in termini di capacità di offrire informazioni e supporti per la *Vita Indipendente*, i Punti Unici di Accesso alle prestazioni ed ai servizi, a partire dagli Uffici della Cittadinanza, nei quali, per tale ragione, opereranno anche i consulenti alla pari, su incarico del Comune capofila di Zona competente per territorio. Tale assetto organizzativo, una volta implementato e reso coerente con il sistema di presa in carico territoriale, renderà possibile elevare l'appropriatezza delle risposte offerte e migliorare il sistema di accoglienza delle richieste di supporto socio-assistenziale riconducibili alla assistenza personale autogestita, la quale, se adeguatamente supportata, garantisce la massima efficienza, efficacia ed appropriatezza nell'impiego delle risorse destinate a garantire supporti assistivi non standardizzabili e a raggiungere i personali obiettivi di vita;
- 2) **l'empowerment della persona** con disabilità (stimolando una maggior conoscenza e consapevolezza dei propri diritti, doveri, risorse e limiti) volto al potenziamento delle capacità di autodeterminazione delle scelte. In particolare dovranno essere attivate o potenziate le funzioni di consulenza alla pari, in quanto centrali nell'attivazione di una rete integrata di servizi per la *Vita Indipendente* ispirati alle principali esperienze europee e nazionali, quale valore aggiunto all'attuale sistema regionale di assistenza;
- 3) **l'empowerment della comunità di riferimento**, quale punto cardine della programmazione regionale, volta, in linea con la metodologia del "*progetto Agenda 22¹*", a realizzare un Programma di Politiche per la Disabilità omogeneo su tutto il territorio regionale. L'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, per le funzioni che gli sono proprie (art. 352 L.R. 11/2015), potrà svolgere una importante azione di rilevazione e di sensibilizzazione, funzionale alla crescita della capacità di includere e sostenere la *Vita Indipendente* del contesto ambientale (sociale, lavorativo, educativo, ecc. ...).

¹ Inserire DGR n. 1620 del 24/11/2008

4. FINALITÀ

Vita Indipendente significa, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere con piena consapevolezza, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte nel perseguire, alla pari con gli altri, la propria autonomia possibile. A tale scopo occorre far sì che le “*persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e che non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione*”, e che, inoltre, “*abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società*”. Il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU mira, infatti, a garantire alle persone con disabilità pari dignità ed eguaglianza con gli altri attraverso la piena inclusione della persona all’interno della società, la sua centralità e l’accrescimento della consapevolezza (*empowerment*) in relazione alle proprie scelte.

In coerenza a quanto sopra esposto i progetti per la *Vita Indipendente*, oltre a rendere concretamente esigibile anche alle persone con disabilità un diritto fondamentale, rappresentano un valore aggiunto per la rete dei servizi: infatti garantiscono l’opportunità di qualificare e potenziare, in termini di appropriatezza, l’offerta di prestazioni ed interventi già esistenti sul territorio regionale con l’intento di innovare e rafforzare la capacità delle persone con disabilità di accedere ai servizi e fruire in maniera efficace delle risorse destinate ad una loro reale inclusione sociale. Per raggiungere tale scopo risulta strategico poter fare affidamento su di un modello regionale per la *Vita Indipendente* a partire dal sistema fatto di conoscenze, esperienze, procedure e strumenti operativi, condivisi da una rete regionale di servizi/interventi territoriali per la *Vita Indipendente*.

Questa finalità rende l’approccio per “*Progetti di Vita Indipendente*” eligibile anche al finanziamento del FSE. Per lo specifico del PO Umbria 2014-2020, si fa riferimento all’asse 2, priorità di investimento 9.1 - Obiettivo specifico RA 9.2 “*Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili*”, intervento specifico “*potenziamento delle autonomie possibili. Sperimentazione di Vita Indipendente*”. Il FSE è prioritariamente rivolto all’estensione dell’approccio rispetto ai destinatari finali, nel rispetto del principio di addizionalità delle risorse, nonché ai fini di rafforzamento strutturale del sistema. Per la quota propria del POR-FSE 2014/2020 che ammonta a 2.388.500,00 l’operazione è attuata dalla Regione attraverso lo strumento dell’ accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, in quanto afferente alle funzioni in materie proprie dei Comuni. Altre azioni di supporto alla capacitazione individuale ed alla efficace attuazione dei progetti di *Vita Indipendente*, quale p.e. l’accesso ad opportunità formative, possono essere sostenute dal FSE attraverso misure a diretta attuazione da parte della Regione.

5. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Nelle more della revisione delle procedure di valutazione multidisciplinare della persona con disabilità, in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) e della definizione di strumenti di valutazione nazionali (art. 24 L. 328/2000), **la valutazione multidimensionale viene svolta dalle équipes multiprofessionali territorialmente competenti, le quali**, sulla base delle diverse dimensioni del “funzionamento” della persona con disabilità, valutano l’appropriatezza della proposta presentata e, dopo eventuali integrazioni e modifiche (nel rispetto del principio dell’“accomodamento ragionevole” di cui all’articolo 2 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità), attivano servizi e prestazioni atti a garantire il rispetto degli obiettivi di vita fissati

² Documento di indirizzo attuativo DGR 1494 del 12/12/2016 e s.m.i..

nel progetto della persona, nella prospettiva della sua piena inclusione sociale e di una migliore qualità di vita.

Nel rispetto della libertà di scelta e richiamando il principio di autodeterminazione, il progetto per la Vita Indipendente dovrà essere predisposto sulla base degli obiettivi definiti dalla persona con disabilità (con l'eventuale supporto dei consulenti alla pari) e condiviso con i soggetti istituzionalmente preposti, al fine di organizzare i servizi e le prestazioni da attivare in modalità complementare a quelli già attivati.

Il progetto per la Vita Indipendente dovrà definire gli obiettivi da perseguire, le attività da svolgere, nonché gli interventi e le prestazioni da finanziare, con risorse del FSE, nei limiti delle spese eligibili o con altre risorse nazionali, regionali o locali. Le azioni dovranno garantire quanto più possibile la Vita Indipendente e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, tenendo presente che l'empowerment e l'autonomia possibile della stessa, dovranno realizzarsi con un percorso assistenziale ad impatto, possibilmente, decrescente.

Nell'ambito delle attività volte all'empowerment della persona con disabilità, propedeutiche alla realizzazione del proprio progetto per la Vita Indipendente, laddove la persona esprima la volontà di uscire dal proprio nucleo familiare o dalla struttura residenziale in cui vive, si prevede la possibilità di fruire di supporti temporanei per sperimentarne la fattibilità. In tal caso la persona potrà usufruire di un percorso di "autonomia assistita" in un contesto abitativo quanto più rispondente possibile alle sue esigenze e caratteristiche. L'esperienza di autonomia assistita potrà essere fatta, in via eccezionale, prevedendone la permanenza per uno o più periodi concordati (comunque strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto per la Vita Indipendente) in un "Dopo di noi" o in "Gruppi appartamento" (con l'affiancamento di figure assistenziali complementari a quelle eventualmente previste), per periodi non superiori a 6 mesi. Tale tipo di misura è a carattere residuale.

Si prevede, altresì, la possibilità di forme di co-housing in piccoli gruppi, fino ad un massimo di tre persone, attraverso budget di spesa decrescenti in relazione allo sviluppo delle competenze e abilità dei destinatari finali ed all'attivazione di progetti integrati (lavoro, formazione, socialità, ...).

6. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO PER LA VITA INDIPENDENTE

Il progetto per la *Vita Indipendente* è finalizzato a garantire l'autodeterminazione, la promozione della massima autonomia possibile nelle persone con disabilità utilizzando soluzioni personalizzate definite dal richiedente o da chi, a tali fini, lo rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente. La presente linea guida tende a garantire il pieno sostegno nell'intero percorso di vita per l'inclusione sociale della persona con disabilità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, vi possono essere ricompresi lo studio, l'apprendimento, le attività lavorative, l'assunzione di carichi familiari, l'esercizio della genitorialità, ecc..).

Il percorso per la vita indipendente è rivolto allo sviluppo progressivo dell'autonomia della persona destinataria dell'azione, ha natura flessibile ed adattiva in corso di realizzazione, in ragione delle sue capacità, potenzialità e necessità ed in adesione al principio della massima personalizzazione della risposta. A tal fine andrà effettuato, da parte di un case manager, un costante monitoraggio della effettiva coerenza realizzativa del progetto, il quale dovrà riferire periodicamente all'équipe multidisciplinare e, quando necessario, alla UVM. L'eventuale rimodulazione in itinere del "Patto per la Vita Indipendente", è compito dell'équipe multidisciplinare o dell'UVM quando necessario, e si conclude con l'adozione di un provvedimento che ridefinisce nei contenuti sostanziali e finanziari l'intervento, inoltre l'eventuale sospensione/revoca del beneficio compete alla Struttura competente per materia del Comune capofila. Ogni progetto prevede un finanziamento massimo (a valere su risorse del PO FSE Umbria 2014/2020 e/o su eventuali risorse aggiuntive regionali e locali) non superiore ad Euro 18.000 per 18 mesi concesso sulla base

del progetto personale presentato dal richiedente o da chi, a tali fini, lo rappresenta legalmente, ai sensi della normativa vigente e valutato in sede di équipe multidisciplinare territorialmente competente. Nel caso di durata inferiore del progetto, il contributo economico concesso sarà riparametrato in proporzionalmente.

7. DESTINATARI

Potenziali destinatari sono le persone residenti nella Regione Umbria, che possiedono tutti i requisiti di seguito declinati:

- a) età superiore a 18 anni fino al massimo di 64 anni. Si precisa che possono essere ammesse, previa motivata valutazione, anche le seguenti alternative casistiche:
 - 1) persone con un'età inferiore ai 18 anni sulla base di circostanziate progettualità che, in linea con i dettami della Convenzione ONU, favoriscano la progressiva autonomia dalle figure genitoriali, l'inclusione e la partecipazione sociale o socio-lavorativa/formativa nell'intento di sostenere il minore nella definizione di un proprio progetto per la Vita Indipendente, attraverso esperienze di inclusione sociale e relazionale, con particolare riferimento alla continuazione del percorso scolastico con esperienze formative e lavorative, rimesso alla valutazione dei Servizi territorialmente competenti;
 - 2) persone con età superiore a 64 anni, qualora al raggiungimento di tale data abbiano avuto accesso ad un progetto personale per la Vita Indipendente ed esso sia ancora in corso, al fine di dargli continuità e consentirne il completamento fino allo scadere del "Patto per la vita indipendente";
- b) con un ISEE fino ad Euro 25.000,00;
- c) in accertata condizione di disabilità ex art. 3 c. 3 e ex art. 4 della legge 104/92 (con una grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, rimesso alla valutazione dei Servizi territorialmente competente).

8. MODALITÀ DI ACCESSO AL PERCORSO ALLA VITA INDIPENDENTE

I potenziali destinatari accedono alla misura attraverso presentazione diretta (o attraverso chi, a tali fini, lo rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente) del proprio progetto personale per la *Vita Indipendente*, in esito ad avviso pubblico annuale a sportello, emesso dal Comune capofila di Zona sociale, coerente con le presenti Linee guida regionali ed elaborato, ai sensi dell'art. 14 della Legge quadro 328/2000. Per la elaborazione del progetto può essere richiesto l'apporto del consulente alla pari (peer counselor) appositamente individuato dal comune capofila di zona sociale.

L'istanza va presentata dal richiedente o da chi, a tali fini, lo rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, in conformità alla modulistica di cui all'**allegato A** e deve, in ogni caso, contenere la seguente documentazione:

- 1) dati anagrafici del richiedente e/o da chi lo rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente;
- 2) autocertificazione di accertato handicap con connotazione di gravità (ex art. 3 c. 3 e ex art. 4 legge 104/92, L. n. 104/1992);
- 3) autocertificazione di ISEE corrente, in corso di validità ai sensi della normativa vigente;

- 4) progetto personale, per la *Vita Indipendente*, recante:
- i. gli obiettivi di vita che si intendono perseguire quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli connessi a: salute, relazione affettive e di cura, relazioni sociali, autonomia ed autosufficienza personale, formazione, lavoro, mobilità, espressione personale;
 - ii. descrizione analitica dello stato in essere e della prevista evoluzione del progetto, accompagnata da coerente ed aggiornata documentazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria di supporto;
 - iii. descrizione delle necessità della persona;
 - iv. conseguenti richieste di prestazioni e relativa tempistica di attuazione;
 - v. costi previsti, con riferimento alle tipologie ammissibili;
 - vi. dichiarazione di assunzione di responsabilità nella attuazione del progetto;
- 5) dichiarazione, da parte del richiedente e/o da chi, a tali fini, lo rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, di piena autonomia nella individuazione degli assistenti personali con i quali si contrarrà un rapporto di lavoro regolare, assumendo i correlati obblighi derivanti dal ruolo di datore di lavoro.

Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. ed alle stesse dovrà essere allegato un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. La dichiarazione dovrà essere resa dal soggetto istante con la consapevolezza delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 nonché dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, punite dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, nonché delle conseguenze previste dall'art. 75 D.P.R. 445/2000 relative alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel caso in cui al massimo tre potenziali destinatari intendano presentare un *Progetto per la Vita Indipendente* che ricomprenda forme di *co-housing*, la presentazione dell'istanza deve avvenire obbligatoriamente in forma congiunta, secondo la modulistica di cui all'**allegato B**.

9. L'INTERVENTO CON L'ASSISTENTE/I PERSONALE/I

L'interessato sceglie autonomamente il/i proprio/i assistente/i personale/i ed è tenuto ad instaurare direttamente con essi un rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. Non può sussistere vincolo di coniugio o di parentela fino al secondo grado (linea diretta e collaterale) tra l'assistente personale e la persona con disabilità. In fase di avvio è ammesso, per un massimo di tre mesi, il ricorso a familiari, ove debitamente autorizzato dai Servizi territorialmente competenti, in ogni caso tale ricorso non è finanziabile con risorse FSE.

Le responsabilità della scelta dell'assistente e della gestione del rapporto di lavoro (inclusi gli oneri assicurativi e previdenziali) sono esclusivamente a carico della persona con disabilità richiedente l'intervento (da ora in poi denominata destinatario finale). Egli deve essere consapevole che l'assunzione di assistenti personali, in forma privata e diretta, comporta un suo impegno in qualità di datore di lavoro, con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono.

10. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura competente per materia del Comune capofila della Zona sociale. L'Ufficio di Piano riceve le istanze e procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità che può concludersi con:

- Ammissibilità dell'istanza alla successiva valutazione tecnica;
- Richiesta di integrazione, da fornire nel rispetto dei termini previsti dall'Ufficio medesimo;
- Rigetto motivato dell'istanza.

L'Ufficio di Piano trasmette all'Ufficio della cittadinanza territorialmente competente le istanze risultate ammissibili. L'assistente sociale, nell'esercizio del proprio ruolo di *case manager*, attivando, laddove ritenuto necessario, i servizi afferenti alla Az. USL, ivi inclusa la Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), che potrà avvalersi a sua volta del supporto delle figure professionali previste al suo interno, e/o integrate da esperti, di volta in volta individuati sulla base delle peculiarità del caso, procede alla valutazione del progetto.

La valutazione tecnica attiene in particolare:

- alla presenza delle condizioni richieste dall'intervento "Vita Indipendente";
- ai servizi e agli interventi sociali e socio-sanitari già in atto;
- alla coerenza tra obiettivi, prestazioni richieste e tempi previsti per la loro attivazione.

Nell'esaminare il progetto per la *Vita Indipendente* i Servizi territorialmente competenti devono tenere conto di tutte le peculiarità espresse e rilevate, delineando, di concerto con il richiedente, le possibili soluzioni. La fase di **valutazione** tecnica **dovrà concludersi** entro un massimo di **60 giorni** dalla ricezione della proposta, con:

- Provvedimento di ammissibilità del progetto per la vita indipendente e finanziamento del medesimo, successiva sottoscrizione del Patto per la *Vita Indipendente*;
- Provvedimento di ammissibilità del progetto per la vita indipendente e non finanziamento del medesimo per esaurimento delle risorse disponibili;
- Richiesta di integrazione, da fornire nel rispetto dei termini previsti dall'Ufficio medesimo;
- Rigetto motivato del progetto per la vita indipendente.

I Progetti per la vita indipendente sono finanziati, nei limiti, delle risorse disponibili e nell'ordine cronologico di ricezione del medesimo, con provvedimento del Comune capofila della Zona Sociale competente, ad esclusione delle istanze rigettate per carenza dei prescritti requisiti e ad esclusione dei progetti valutati negativamente, fermo restando il limite delle risorse disponibili. La data di adozione del **provvedimento di concessione**, che viene emanato **entro il termine di 90 giorni**, decorrente dalla data di ricezione della istanza, stabilisce la decorrenza dell'eligibilità della spesa.

Nel Patto per la Vita Indipendente dovrà essere specificato quali sono i costi finanziati con le risorse del PO FSE, che dovranno necessariamente essere coerenti con la finalità ultima della progettualità.

Il Patto per la *Vita Indipendente*, contenente il progetto personalizzato, con l'indicazione della entità del contributo economico concesso, è sottoscritto per accettazione dal destinatario finale o da chi, a tali fini, lo rappresenta legalmente, ai sensi della normativa vigente, dal case manager e dal referente delegato dal Direttore del Distretto competente qualora presente e può includere la conversione dei servizi ed interventi già in atto con recupero delle risorse in essi impiegate.

11. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Ad ogni progetto per la *Vita Indipendente* può essere concesso un finanziamento massimo, a valere sulle risorse del PO FSE Umbria 2014-2020 e/o su eventuali risorse aggiuntive regionali e locali, non superiore ad Euro 18.000,00 da utilizzare nell'arco temporale di 18 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del Patto per la vita indipendente. Nel caso di durata inferiore del progetto il contributo economico concesso dovrà essere riparametrato in maniera proporzionale.

Nell'ambito del PO FSE Umbria 2014-2020, fermo restando il vincolo della coerenza con il progetto per la *Vita Indipendente*, sono eligibili, nelle modalità e nei massimali di cui alle norme di gestione applicabili solo i seguenti costi relativi:

- **al personale** regolarmente contrattualizzato nel rispetto della normativa nazionale vigente fino ad un massimo di **€ 1.000,00** mensili (nel caso si utilizzino risorse afferenti al PO FSE si fa riferimento alla voce 2.D3 GEO);
- **alla locazione** dell'unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto per la Vita Indipendente, regolarmente stipulato e registrato, per la quota di pertinenza in caso di *co-housing*, fino ad un massimo del **40%** del contributo concesso (nel caso si utilizzino risorse afferenti al PO FSE si fa riferimento alla voce 2.D6 GEO);
- **agli acquisti di ausili all'autonomia**, fino ad un massimo del 30% del contributo concesso (nel caso si utilizzino risorse afferenti al PO FSE si fa riferimento alla voce 2.D5 GEO).

Il contributo economico concesso a valere su risorse del PO FSE Umbria 2014/2020 e a valere sulle eventuali risorse aggiuntive regionali e locali, non potrà essere superiore ad Euro 18.000,00 per 18 mesi. Nel caso di durata inferiore del progetto il contributo economico concesso sarà riparametrato in maniera proporzionale.

Qualora il progetto sia finanziato con risorse nazionali regionali o locali, fermo restando il tetto massimo previsto per singolo intervento, oltre ai costi sopra declinati, possono essere ricompresi altri costi afferenti la realizzazione del progetto personale per la Vita Indipendente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per il self-help, lavanderia e pulizia, cucina, disbrigo pratiche, teleassistenza e telemedicina, ecc.,

Non potranno essere finanziati costi relativi ad interventi in strutture di accoglienza residenziali e semiresidenziali (ad eccezione di quanto previsto al punto 5 della presente Linea guida), nonché a prestazioni sanitarie assicurate dai LEA.

12. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo avviene:

- attraverso anticipo del 20% (successivamente alla sottoscrizione del Patto per la vita indipendente) del solo costo complessivo del personale, nel caso in cui il destinatario finale abbia stipulato un regolare contratto di lavoro dipendente con un assistente personale. L'acconto è compensato in sede di liquidazione finale, ovvero liquidazione dell'ultima tranche;

- per tranches trimestrali, a fronte di rendicontazione analitica delle spese ammissibili sostenute e documentate.

La rendicontazione delle spese va presentata trimestralmente dalla persona con disabilità e/o richiedente o da chi, a tali fini, lo rappresenta legalmente, ai sensi della normativa vigente, all'Ufficio di Piano, che svolge la verifica di ammissibilità ed effettua l'imputazione sul sistema informativo sociale (SISO SIRU e gli altri sistemi di monitoraggio previsti per le risorse a valere sul PO FSE). Ai fini del PO FSE sono rendicontabili le sole spese previste nelle presenti Linee guida al punto 11, accompagnate dai relativi giustificativi di spesa, debitamente quietanzati nelle modalità e nei termini stabiliti dalle normative e dalle disposizioni vigenti.

La struttura competente per materia del Comune capofila, vista la relazione del *case manager* e sentiti, laddove necessario, i servizi afferenti alla Az. USL, ivi inclusa la UVM, provvede, al momento della chiusura della rendicontazione trimestrale, a determinare l'importo effettivamente rimborsabile e procede alla sua liquidazione. Ove siano rilevate inadempienze nella realizzazione del Patto per la *Vita Indipendente*, le medesime vengono comunicate per iscritto al destinatario, indicando prescrittivamente tempi e modalità di messa in conformità. Ove il destinatario non adempia, si procede a revoca/sospensione del beneficio.

Il *Patto per la vita indipendente* potrà essere rimodulato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sulla base della revisione periodica effettuata dalla UVM, con riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali o di salute dell'interessato fermo restando i limiti stabiliti al punto 11 della presente Linea guida.

13. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La **rendicontazione** delle spese deve essere presentata dal destinatario finale e/o da chi lo rappresenta ai sensi della normativa vigente, a cadenza trimestrale, all'Ufficio di Piano territorialmente competente.

- Ai fini della rendicontazione del **costo del personale** regolarmente contrattualizzato nel rispetto della normativa nazionale vigente, a supporto della verifica amministrativo-contabile dovranno essere presentati:
 - ✓ Contratto di lavoro sottoscritto e comunicazione obbligatoria all'Inps di inizio di rapporto di lavoro;
 - ✓ documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente;
 - ✓ documento che attesti l'effettiva quietanza di pagamento;
 - ✓ documentazione che dimostri l'effettiva erogazione del servizio nei termini richiesti dal provvedimento concessorio del contribuente.
- Ai fini della rendicontazione dei **costi di locazione** dell'unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto personale per la Vita Indipendente, o per la quota di pertinenza in caso di *co-housing*, a supporto della verifica amministrativo-contabile dovranno essere presentati:
 - ✓ contratto di locazione, debitamente registrato;
 - ✓ documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente;
 - ✓ documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento.
- Ai fini della rendicontazione dei soli **costi di acquisto di ausili all'autonomia**, a supporto della verifica amministrativo-contabile dovranno essere presentati:
 - ✓ documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente
 - ✓ documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento

- ✓ documentazione relativa alla congruità delle caratteristiche del bene acquisito.

Le spese ammissibili di un'attività finanziata dal PO FSE Umbria vengono riconosciute al beneficiario a fronte della presentazione, da parte di quest'ultimo, al Comune capofila di Zona sociale di idonea documentazione giustificativa. Per le operazioni rimborsate a costi reali, ossia a costi effettivamente sostenuti e pagati, la prova è fornita da documenti contabili comprovanti la spesa, ossia fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, altra idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta e quietanzata. Con riferimento ai pagamenti, si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ossia assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

14. DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DELLA REVOCA E DELLA SOSPENSIONE

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutto il periodo di durata del *Patto per la vita indipendente*.

Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e l'attuazione del Patto per la Vita Indipendente uno dei requisiti del destinatario si modifichi, si dovrà dare tempestiva comunicazione scritta (entro 15 giorni) al Comune capofila di Zona Sociale ai fini della rivalutazione del progetto personale per la Vita Indipendente e della conseguente rimodulazione dello stesso.

La perdita anche di uno solo dei requisiti, comporta la rimodulazione, la sospensione o la revoca del contributo dalla data della perdita del requisito stesso.

Laddove si verificano fatti o eventi che vadano a modificare il progetto per la Vita Indipendente o ad incidere sulla sua realizzabilità essi dovranno essere tempestivamente comunicati (entro 15 giorni) per iscritto all'Ufficio di Piano del Comune capofila di Zona Sociale ai fini della rimodulazione o anticipata conclusione del medesimo.

Il contributo verrà **sospeso** nel caso di ricoveri superiori ai tre mesi presso una struttura residenziale o protetta e sarà revocato parzialmente oltre sei mesi di ricovero.

Ove una fra le condizioni sopra richiamate venga meno, l'ente concedente potrà sospendere o revocare il contributo concesso, disponendo anche l'eventuale restituzione delle somme erogate.

Il costo è rimborsato per *tranche*, sulla base dell'effettiva prestazione fruita. E' facoltà del Responsabile del procedimento sospendere o revocare il contributo concesso, ivi inclusa l'eventuale richiesta di restituzione delle somme erogate, ove i requisiti di ammissibilità vengano meno.

15. RISORSE FINANZIARIE DEDICATE

Gli interventi di cui alla presente Linea guida sono finanziati con risorse europee, nazionali, regionali, il cui utilizzo temporale e ripartizione territoriale avverranno tramite atti della giunta regionale. A ciò si aggiungono eventuali risorse comunali.

16. VALUTAZIONE DI IMPATTO E DI SISTEMA

La valutazione di impatto verrà effettuata attraverso specifici indicatori definiti nel Gruppo tecnico regionale. Si prevede il coinvolgimento dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.